



Il Presidente

VIA MAIL/PEC

Prot. n. **18363**

Roma, 22 settembre 2022

Gent. Sig.ra Prof.ssa
Marta Cartabia
Ministra della Giustizia
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

e Egr. Sig. Dott.
Giuseppe Meliadó
Presidente Corte di Appello di Roma
presidente.ca.roma@giustiziacert.it

e Egr. Sig. Dott.
Alessandro Leopizzi
Direttore Generale DOG
Direzione Generale del Personale e della
Formazione Ufficio IV- Reparto UNEP
dgpersonale-dog@giustizia.it

e p.c. Egr. Sig. Dott.
Nicola Pannullo
Magistrato delegato Sorveglianza UNEP
Corte di Appello di Roma
sorveglianzaunep.ca.roma@giustizia.it

e p.c. Egr. Sig. Dott.
Fabio Galiero
Preposto UNEP
Corte di Appello di Roma
unep.ca.roma@giustiziacert.it

Oggetto: istanza riesame nota DOG del 20.9.2022 su avviso dell'iscrizione a ruolo del PPT (art. 543 c.p.c.).

Signora Ministra, Signor Presidente, Signor Direttore,

quale Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, faccio riferimento al parere reso con l'allegata nota Pos. IV-DOG/03-1/2022/CA del 20 settembre scorso, le cui conclusioni innescano ingiuste ripercussioni operative nella conduzione delle attività professionali degli Avvocati.

Nel contesto di tale parere, si richiama il nuovo testo dell'art. 543 c.p.c. (che, come è noto, disciplina la forma del pignoramento presso terzi), al quale sono stati aggiunti i seguenti commi:

“Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debito e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”

In ordine a tale nuova previsione normativa, il recente parere ministeriale ha espresso il seguente concetto:

“Trattandosi di adempimenti che vanno a perfezionare l’intera procedura del pignoramento presso terzi, l’attività posta in essere dal funzionario UNEP/ufficiale giudiziario va configurata nell’ambito dell’esecuzione forzata e i relativi atti di notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura al debitore e al terzo sono da iscrivere nel registro cronologico Mod. C o C/ter con l’indicazione delle relative indennità di trasferta previste dalla normativa vigente per l’espletamento dei corrispettivi atti”.

Questo convincimento non incontra affatto l’apprezzamento nè degli studiosi della materia, né degli operatori del Diritto, in quanto il parere reso esprime la semplicistica considerazione che, in pendenza di processo esecutivo, gli atti che si debbano notificare costituiscano essi stessi atti di esecuzione e come tali debbano essere trattati.

In realtà, la norma di cui all’art. 543 c.p.c. evidenzia che l’attività prescritta dai commi recentemente aggiunti fanno carico alla parte esecutante (il “creditore”) esclusivamente di comunicare (“notifica al debitore e al terzo l’avviso”) il progredire dell’iter processuale, operando una opportuna notificazione di ciò alle altre parti coinvolte nel processo.

Dunque, a tale finalità deve adesso ottemperarsi mediante lo svolgimento di una attività processuale che si inquadra perfettamente nell’ambito delle notificazioni e non certo degli atti di esecuzione.

Per corroborare questa soluzione, una certa similitudine può essere tratta dal raffronto con la disposizione di cui all’art. 498 c.p.c. (“avviso ai creditori iscritti”), ove è prescritto un adempimento del tutto analogo a quello del nuovo art 543 c.p.c.; ebbene, tale adempimento viene da sempre regolarmente assolto mediante normalissima attività notificatoria e non per il tramite di alcun atto di esecuzione.

Analogamente, altra similitudine può essere ravvisata anche la prescrizione di cui all’art. 164-ter disp. att. c.p.c. (“inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo”), laddove -come è disposto dalla norma- da sempre si procede a notificazione e giammai ad attività di esecuzione.

Per supportare queste stesse considerazioni, trova spazio anche una ulteriore banalissima constatazione: l'avviso da notificarsi in ottemperanza al nuovo art. 543 c.p.c. è formato e sottoscritto solo dalla parte o da suo difensore e non certo dal “*funzionario UNEP/ufficiale giudiziario*” evocato nel parere in oggetto: quindi, tale avviso non può essere atto di esecuzione, ma, atto di parte da notificarsi a cura del “*creditore*” e poi versarsi agli atti del processo.

La antecedente disquisizione non è, tuttavia, uno sterile esercizio di esegesi accademica.

L'esatta qualificazione giuridica dell'avviso di cui all'art. 543 c.p.c. è questione di rilievo.

Attribuire (inesattamente) la qualifica di atto di esecuzione all'avviso di cui all'art. 543 c.p.c. comporta l'esigenza di dar corso a tutte quelle successive procedure amministrative (iscrizione “*nel registro cronologico Mod. C o C/ter con l'indicazione delle relative indennità di trasferta previste dalla normativa vigente per l'espletamento dei corrispettivi atti*”) che non vale neppure la pena di elencare nel dettaglio, ma che non debbono aver luogo perché non dovute.

Affermare -seppur erratamente- il contrario condurrebbe ad appesantire inutilmente l'onere lavorativo quotidiano degli Avvocati ed onerare maggiormente le parti creditrici di ulteriori anticipazioni ed accrescere ancora la dimensione del debito che le parti che subiscono l'esecuzione sono chiamate ad assolvere.

Quindi, necessita che si intervenga prontamente affinché la qualificazione giuridica dell'avviso di cui all'art. 543 c.p.c. venga più esattamente intesa ed interpretata all'esito dell'auspicato riesame, assegnando a tale adempimento la evidente funzione comunicatoria da assolversi con semplice notificazione ed al di fuori di qualsiasi ipotesi che esso costituisca attività di esecuzione.

Confidando che questa mia sollecitazione incontri il consenso delle SS.VV. e che venga posto pronto rimedio alla situazione che il parere surrichiamato ha comportato, invio i sensi della mia più alta considerazione.

Antonino Galletti




m_dg.DOG.20/09/2022.0215223.U



Ministero della Giustizia

**Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV- Reparto UNEP**

Pos. IV-DOG/03-1/2022/CA

Roma, 20 SET. 2022

**ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
SALERNO**

E, p.c.

**ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA**

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE**

Mailto: ufficiostudi@consigionazionaleforense.it

OGGETTO: Ufficio NEP di Salerno – Quesito sulla riforma del pignoramento presso terzi di cui all'art. 543 c.p.c. in ordine alla previsione di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato.

E' pervenuto a questa Direzione generale apposito quesito riguardante la materia in oggetto, formulato da un funzionario UNEP in servizio presso l'Ufficio NEP in sede, con il quale si chiede una direttiva in merito all'inquadramento dell'attività svolta dal personale UNEP relativamente agli ulteriori adempimenti introdotti dalla novella di cui all'art. 1, comma 32, L. 26 novembre 2021, n. 206 (pubblicata in Gazz. Uff. 9 dicembre 2021) – legge delega vigente a decorrere dal 24 dicembre 2021 – nonché applicabili, ai sensi del comma 37 della precitata legge, ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno

successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge, vale a dire dal 22 giugno 2022.

Al riguardo, all'art. 543 c.p.c., che disciplina la forma del pignoramento presso terzi, dopo il quarto comma sono stati aggiunti i seguenti commi:

“Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.”

Trattandosi di adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura del pignoramento presso terzi, l'attività posta in essere dal funzionario UNEP/ufficiale giudiziario va configurata nell'ambito dell'esecuzione forzata e i relativi atti di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura al debitore e al terzo sono da iscrivere nel registro cronologico Mod. C o C/ter con l'indicazione delle relative indennità di trasferta previste dalla normativa vigente per l'espletamento dei corrispettivi atti.

Detto ciò, si invita a portare a conoscenza il contenuto della presente nota al funzionario UNEP dirigente del locale Ufficio NEP, affinché ne tenga conto nella regolamentazione della materia di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi